

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 55/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1970)

Ogetto: Mercato comune del bestiame

1. È vero che il sistema migliore per importare legalmente nei Paesi Bassi bestiame vaccino dagli Stati Uniti d'America consiste nel passare attraverso la Germania, per la maggiore elasticità delle disposizioni in materia di importazioni ivi vigenti e perché il bestiame importato nella Repubblica federale, dopo un periodo di sei mesi, viene considerato come bestiame CEE, a cui le autorità dei Paesi Bassi consentono più facilmente l'ingresso?

2. In caso di risposta affermativa, questa situazione è compatibile con le regole del mercato comune?

3. Situazioni come quelle registrate nei Paesi Bassi si riscontrano anche in altri Stati membri?

4. In caso di risposta negativa al quesito n. 2, in che modo ritiene la Commissione di poter realizzare il mercato comune del bestiame?

Risposta

(31 luglio 1970)

1, 2 e 3. Alla Commissione, non risulta che ci siano importazioni di vacche nella Repubblica federale di Germania dall'America settentrionale.

4. L'esistenza di un vero mercato comune del bestiame presuppone, per quanto riguarda le regolamentazioni sanitarie e di polizia sanitaria, che siano applicate regole comuni, da un lato, a tutti gli scambi di bestiame all'interno della Comunità, vale a dire tanto a quelli operati tra Stati membri, quanto a quelli che vengono praticati all'interno di uno Stato membro, e dall'altro, alle importazioni dai paesi terzi.

Nei lavori della Comunità, la precedenza è stata data alle regole concernenti gli scambi intracomunitari degli animali delle specie bovina e suina (direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del 25 ottobre 1966⁽²⁾).

In un secondo tempo si dovrà elaborare una regolamentazione unica sia per gli scambi tra Stati membri che per la commercializzazione all'interno di ciascuno di essi, ma la Commissione non ha ancora trasmesso al Consiglio proposte su tale materia.

Per quanto concerne le importazioni dai paesi terzi, la Commissione ha presentato al Consiglio, in data 15 settembre 1965, una proposta di direttiva concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria afferenti alle importazioni di animali delle specie bovina e suina⁽³⁾.

Dato che tale proposta non è stata ancora adottata, la sola disposizione comunitaria esistente in materia è l'articolo 11 della succitata direttiva del 26 giugno 1964, in virtù della quale gli Stati membri non possono applicare alle importazioni dai paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3294/66.

⁽³⁾ GU n. 56 del 26. 3. 1966, pag. 807/66.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 98/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1970)

Oggetto: Sovvenzioni per la costruzione ed il miglioramento di stalle per suini

È vero che in Francia vengono erogate sovvenzioni per la costruzione ed il miglioramento di stalle per suini? In caso affermativo, l'interrogante chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali condizioni devono essere soddisfatte per poter beneficiare della sovvenzione?

2. Qual è l'importo complessivo stanziato dal governo francese per tali sovvenzioni?
3. La Commissione era stata preliminarmente informata di tale misura?
4. La Commissione ritiene tali sovvenzioni compatibili con le norme e i principi del mercato comune?

Risposta

(31 luglio 1970)

In Francia sono effettivamente concesse sovvenzioni e anche prestiti a tasso ridotto per la costruzione e il miglioramento di edifici da allevamento. Si tratta di misure già in atto alla data di entrata in vigore del trattato CEE e che, nel 1970, sono state modificate per quanto riguarda la procedura di concessione, parallelamente ad un incremento dei relativi mezzi finanziari.

1. Le nuove iniziative dovranno inquadrarsi in un programma globale presentato dall'associazione di produttori da cui il richiedente dipende.
2. Per quanto concerne le succitate sovvenzioni, nel bilancio francese per il 1970 sono preventivati 82,5 milioni di franchi per i settori bovino, caprino e suino; a tale somma si aggiungono una somma di 40 milioni di franchi sul FAR (Fondo d'azione rurale) e parte dei fondi erogati a favore del FORMA per il potenziamento della produzione di carne.

Quanto ai prestiti agevolati il totale del costo di tale provvidenza non è stato comunicato alla Commissione.

3. La Commissione è stata informata della modifica del regime di aiuti esistente solo successivamente.
4. Già nel 1966, le autorità francesi avevano comunicato alla Commissione qualche modifica disposta a favore degli edifici da allevamento, nel quadro delle sovvenzioni erogate per le costruzioni rurali.

Intale occasione, la Commissione aveva informato il governo della propria intenzione di procedere, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, all'esame di dette misure nel quadro dell'esame generale dei regimi di aiuto agli investimenti di tale tipo esistenti negli Stati membri. Tale esame d'insieme non ha potuto essere ancora effettuato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 102/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(29 maggio 1970)

Oggetto: Spese del FEAOG

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 483/69 dell'onorevole Dewulf (¹), la Commissione afferma, al punto 1, B, d, che la parte sostanziale delle spese della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia va all'economia e non alle finanze pubbliche.

Può la Commissione fornire, a sostegno della sua affermazione, maggiori precisazioni sulle spese della sezione orientamento devolute ad operazioni diverse da quelle destinate a migliorare la struttura del mercato, con particolare riguardo alla situazione esistente nei Paesi Bassi?

(¹) GU n. C 56 dell'11. 5. 1970, pag. 7.

Risposta

(31 luglio 1970)

Per gli anni dal 1964 al 1968 e per le prime due quote del 1969, la Commissione ha accordato un concorso per un importo complessivo di 242.622.044 unità di conto a 1.212 progetti, ripartiti nel modo seguente, secondo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE (¹):

	Strutture di produzione articolo 11,1. a) e b)		Strutture di commercializzazione articolo 11,1 c)		Categorie miste	
	progetti	u. c.	progetti	u. c.	progetti	u. c.
Germania	110	35.146.496	152	32.638.888	5	284.277
Belgio	36	3.770.042	69	13.905.253	3	334.421
Francia	119	34.157.793	71	17.151.897	13	2.019.967
Italia	223	47.762.467	256	29.972.465	20	3.991.385
Lussemburgo	4	469.300	3	1.550.000	4	213.892
Paesi Bassi	48	9.968.022	69	8.437.052	7	848.427
	540	131.274.120	620	103.655.555	52	7.692.369

Più della metà degli stanziamenti sono stati destinati al finanziamento di progetti riguardanti l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura o l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola. Gli stanziamenti sono ripartiti nel modo seguente:

(¹) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

	Ristrutturazione fondiaria u. c.	Lavori idraulici e irrigazione u. c.	Diversi u. c.
Germania	10.881.577	12.035.570	12.229.349
Belgio	2.571.048	61.980	1.137.014
Francia	7.500.901	22.301.360	4.355.532
Italia	—	15.786.438	31.976.029
Lussemburgo	—	69.300	400.000
Paesi Bassi	6.042.000	2.695.845	1.230.177
	26.995.526	52.950.493	51.328.101

Nella categoria «Diversi» figurano in particolare i progetti relativi alle strade rurali, i centri di ricerca o le stazioni sperimentali per i suini o i volatili da cortile, il rinnovo, dei vigneti o degli oliveti, l'adduzione d'acqua potabile, il rimboschimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 105/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(28 maggio 1970)

Oggetto: Diminuzione della produzione di frumento

1. È esatto che cinque grandi esportatori di frumento, e cioè gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, l'Argentina e la Comunità economica europea hanno convenuto di diminuire la produzione di frumento?
2. In caso affermativo, può la Commissione fornire alcune precisazioni in merito?

Risposta

(31 luglio 1970)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione del comunicato che figura in appresso, redatto e pubblicato dopo la riunione dei ministri dei paesi esportatori tenutasi recentemente a Ottawa.

«I ministri ed i funzionari superiori responsabili rappresentanti i cinque paesi esportatori di grano — l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America — si sono riuniti ad Ottawa, nei giorni 4 e 5 maggio, per discutere sui problemi del mercato internazionale del grano, ed in particolare su quelli attinenti alle produzioni eccedentarie. Dopo avere esaminato l'attuale situazione del mercato, i ministri hanno rilevato che i quantitativi di grano disponibili nei principali paesi

esportatori avrebbero costituito un'eccedenza rispetto alla domanda prevista per la campagna 1970/1971, e che era necessario ovviare alla sovrapproduzione se si voleva realizzare l'obiettivo di un mercato internazionale del grano stabile e sano in funzione degli interessi del consumatore e del produttore. I ministri hanno osservato che in taluni paesi è difficile esaminare la situazione del grano separatamente, senza tener conto del mercato dei cereali secondari destinati all'alimentazione del bestiame.

I ministri hanno riconosciuto che i cinque grandi esportatori di grano condividono la responsabilità di organizzare la loro produzione in modo da rendere le forniture di grano compatibili con le possibilità di

smercio sul mercato internazionale. I ministri hanno ritenuto che anche i paesi importatori, soprattutto quelli industrializzati, avessero la loro parte di responsabilità sotto questo profilo ed hanno deciso di cogliere ogni occasione per incoraggiare questi paesi ad accettare di disciplinare le loro politiche di produzione nell'interesse di un'espansione del mercato internazionale del grano.

I ministri hanno rilevato l'importante contributo fornito dal Canada per risolvere il problema della sovrapproduzione, con una riduzione molto considerevole delle superfici coltivate nel corso della campagna del 1970, ed hanno osservato anche che il governo degli Stati Uniti d'America aveva applicato un programma di riduzione dei terreni a grano articolato su parecchi anni, che l'Australia aveva introdotto recentemente un regime di contingentamento destinato a diminuire fortemente le forniture di grano e, inoltre, che la produzione dell'Argentina aveva subito in questi ultimi anni una flessione dovuta a taluni fattori climatici. I ministri hanno altresì rilevato che la CEE stava esaminando alcune proposte intese a stabilire una differenza tra i prezzi del grano e quelli dei cereali secondari ed a diminuire sensibilmente le superfici e la manodopera utilizzate nel settore agricolo nei prossimi anni.

I ministri hanno riconosciuto l'urgente bisogno di un migliore adeguamento della produzione alla domanda. Essi hanno deciso che i governi dovrebbero riesaminare costantemente le loro politiche di produzione, in modo da poter prendere, a tempo debito, le misure appropriate che permettano di realizzare l'obiettivo di un mercato internazionale del grano che sia sano.

I ministri hanno rilevato che i vari paesi produttori di grano applicavano differenti meccanismi di sostegno dei redditi dei produttori ed hanno convenuto che i governi dovrebbero cercare, sia nell'applicazione di nuovi programmi che per quanto riguarda gli attuali programmi di sostegno del reddito, di non prendere misure che possano avere il risultato di stimolare una produzione non redditizia.

Infine, i ministri hanno deciso che i rispettivi governi procederebbero ad un costante riesame delle politiche di produzione con riguardo, tanto alle esportazioni quanto alle importazioni; a tale scopo, essi intratteranno stretti contatti, per consultazioni, e si riuniranno nuovamente tra sei mesi circa.»

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 108/70

dell'on. Vredeling
alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1970)

Oggetto: Fornitura di butteroil (olio di burro) all'Iraq e allo Yemen

1. Può la Commissione precisare il motivo per cui il regolamento (CEE) n. 901/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a un bando di gara per la fornitura di butteroil destinato all'Iraq e allo Yemen a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale⁽¹⁾, si applica soltanto al burro detenuto dagli organismi di intervento francesi ed olandesi e non tedeschi o belgi?

⁽¹⁾ GU n. L. 108 del 20. 5. 1970, pag. 18.

2. Può la Commissione comunicare:

- a) in quali Stati membri il burro è stato trasformato in butteroil, in virtù del presente regolamento, fino a concorrenza delle 722 t previste;
- b) in che modo tale quantitativo è stato ripartito fra i porti d'imbarco citati nel regolamento;
- c) per quale motivo è stato citato nel regolamento in parola come porto d'imbarco francese soltanto Dunkerque;
- d) per quale motivo in questo regolamento vengono citati come porti d'imbarco Brema ed Amburgo, non però Amsterdam?

Risposta

(31 luglio 1970)

1. Alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 901/70 la Francia e i Paesi Bassi erano i due soli Stati membri possessori di burro «immagazzinato anteriormente al 1º agosto 1969». Tale condizione, enunciata nell'articolo 2, primo comma, del suddetto regolamento, è stata prevista in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1399/69 del Consiglio, del 17 luglio 1969, che stabilisce le norme generali per fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale ⁽¹⁾.

2. a) La trasformazione del burro in 722 tonnellate di butteroil è stata realizzata in Belgio; l'offerente dichiarato aggiudica-

⁽¹⁾ GU n. 179 del 21. 7. 1969, pag. 14.

tario ha i suoi impianti in tale Stato membro.

b) Il regolamento (CEE) n. 901/70 non prevede una ripartizione dei quantitativi fra i diversi porti d'imbarco.

Il porto è scelto dall'offerente tra un certo numero di porti designati dal PAM per la consegna di cui trattasi, in funzione del paese destinatario, della data, dei movimenti di navi e delle possibilità di nolo.

c) e d) Nella lista proposta dal PAM, Dunkerque era il solo porto francese e il porto di Amsterdam non era menzionato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 118/70**dell'on. Oele****alla Commissione delle Comunità europee**

(5 giugno 1970)

Oggetto: Vertenza relativa al controllo della società olandese Vredestein

1. La Commissione è a conoscenza dell'azione giudiziaria intentata dalla Goodrich (impresa che dispone di una partecipazione minoritaria del settore pneumatici della Vredestein) contro il tentativo della Goodyear di assumere il controllo della Vredestein, azione che ha intanto portato al divieto provvisorio per la Goodyear di assumere una partecipazione nello stabilimento di pneumatici Vredestein, realizzato con il know-how della Goodrich?

2. La Commissione è del parere che questa vertenza giudiziaria tra due gruppi industriali americani per il controllo di una impresa del mercato comune non favorisce la stabilità dell'occupazione e l'adattamento dell'impresa in oggetto alle nuove condi-

zioni di mercato, considerato che la vigente legislazione olandese e comunitaria non offre la possibilità di impedire che i lavoratori interessati divengano vittime di un banale conflitto per la supremazia tra due gruppi internazionali?

3. Quali passi intende intraprendere la Commissione sul terreno del diritto delle società al fine di evitare che nel processo di concentrazione delle imprese si verifichino simili manovre e contro-manovre?

4. Qual è il giudizio della Commissione sulle condizioni della concorrenza nel settore dei pneumatici nel mercato comune e vi sono motivi per ritenere che la fusione Dunlop-Pirelli, a cui la Commissione non si è opposta, abbia contribuito in notevole misura all'adozione da parte delle imprese concorrenti di iniziative di fusione a carattere difensivo, di cui la Vredestein rischia di fornire un esempio poco felice?

Risposta

(31 luglio 1970)

1. La Commissione è a conoscenza della vertenza giudiziaria fra le società americane Goodrich e Goodyear per assumere il controllo della società olandese Vredestein, specializzata nella fabbricazione di pneumatici.

2. La Commissione non dispone d'informazioni indicanti che il controllo dell'impresa in questione da parte di una o dell'altra delle due suddette società potrebbe avere conseguenze sfavorevoli per l'occupazione.

3. Secondo le indicazioni di cui la Commissione dispone, la controversia di cui trattasi verte essenzialmente su un problema fondamentale del diritto delle società, quello cioè dell'aumento del capitale e del diritto di sottoscrizione preferenziale da riconoscere ai vecchi azionisti. Tale questione è specificatamente trattata in un capitolo della proposta di direttiva basata sull'articolo 54. 3.g. del trattato CEE presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 marzo 1970 (¹).

(¹) GU n. C 48 del 24. 4. 1970, pag. 16.

4. A prima vista, sembra che all'interno del mercato comune vi sia una concorrenza attiva nel settore dei pneumatici, non soltanto tra i gruppi europei ma anche tra le imprese americane e quelle della Comunità. La Commissione non dispone di indicazioni sui motivi per cui le imprese americane cercano di assumere il controllo dell'impresa olandese.

Non è da escludere peraltro che tali imprese cerchino in tal modo di assicurarsi una porzione maggiore di un mercato in rapido sviluppo.

Come già indicato nella risposta all'interrogazione n. 32/70 dell'onorevole Vredeling (²), la Commissione esamina attualmente, nel quadro delle regole del trattato di Roma, la cooperazione progettata tra i gruppi Pirelli e Dunlop.

(²) GU n. C 72 del 17. 6. 1970, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 121/70

dell'on. Triboulet

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1970)

Oggetto: Agevolazioni concesse agli invalidi di guerra

Può la Commissione delle Comunità europee render noto:

1. se la regola della non discriminazione in base alla nazionalità impone al governo di un paese membro della CEE di accordare agli invalidi di guerra cittadini di un altro paese membro, i quali esercitino un'attività professionale sul territorio del primo, le agevolazioni concesse ai propri cittadini, segnatamente sul piano fiscale e su quello delle tariffe dei pubblici trasporti
2. e, in caso affermativo, quali iniziative intende prendere la Commissione per ottenere l'effettiva applicazione di tale principio a favore della suddetta categoria di persone, tenuto conto degli ostacoli legislativi e amministrativi che sembrano ancora esistere in taluni paesi su questo punto?

Risposta

(2 agosto 1970)

Gli Stati membri concedono agli invalidi numerose agevolazioni di varia natura. Alcune sono concesse a tutte le categorie d'invalidi, senza far distinguere tra le cause dell'invalidità; altre sono formalmente riservate agli invalidi di guerra.

Per quanto concerne la prima categoria di agevolazioni, la Commissione ritiene che non debba esistere alcuna discriminazione basata sulla nazionalità e che esse debbano essere accordate ai cittadini degli altri Stati membri che, in virtù delle disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone, si stabiliscono nello Stato membro che concede le agevolazioni.

Per quanto riguarda le agevolazioni formalmente riservate agli invalidi di guerra, possono sorgere dei problemi particolari e, prima di pronunciarsi definitivamente, la Commissione dovrà esaminarne in maniera approfondita i differenti aspetti. Essa informerà l'onorevole parlamentare del risultato di tale esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 125/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(12 giugno 1970)

Oggetto: Estensione delle colture di barbabietole da zucchero nei Paesi Bassi

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che nei Paesi Bassi le superfici seminate a barbabietole da zucchero sono ancora aumentate rispetto all'anno precedente?

2. Può la Commissione fornire un inventario delle superfici seminate a barbabietole da zucchero nell'intera Comunità?

3. Qual è il quantitativo di zucchero che nel caso di un normale raccolto medio si dovrebbe pertanto ottenere nella Comunità durante la prossima campagna?

4. Qual è la proporzione tra tale quantitativo e il previsto consumo interno della Comunità? Ciò implica forse un probabile aumento del grado di autoapprovvigionamento della CEE? Quale sarà di conseguenza il quantitativo di zucchero che la CEE dovrà denaturare o esportare in paesi terzi?

5. Quali conseguenze finanziarie si calcola che tale probabile eccedenza di prodotto d'esportazione avrà per il Fondo europeo agricolo, nell'ipotesi in cui il prezzo dello zucchero venga mantenuto al livello attuale nella Comunità e il prezzo mondiale resti invariato rispetto all'anno scorso?

6. Ritiene la Commissione che tale evoluzione aumenti le possibilità di un'adesione della Comunità all'Accordo internazionale sullo zucchero, dalla Commissione stessa tanto vivamente auspicata?

Risposta

(31 luglio 1970)

1. Secondo le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione, le superfici seminate a barbabietole da zucchero nei Paesi Bassi sono passate da 104.000 ha nel 1968/69 a 103.500 ha nel 1969/70 e a 104.000 ha circa nel 1970/71. Pertanto, l'aumento di tali superfici è pari al 5 per mille circa rispetto

alla campagna zuccheriera 1969/70 e a zero rispetto a quella del 1968/69.

2. Anche per quanto riguarda l'insieme della Comunità, le superfici seminate a barbabietole da zucchero sono rimaste abbastanza stabili dall'entrata

in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero: 1.160.600 ha nel 1968/69, 1.161.000 ha nel 1969/70 e 1.166.000 ha circa nel 1970/71.

3. Nel caso di un raccolto normale in tutta la Comunità, una superficie di 1.166.000 ha corrisponderebbe, nelle attuali circostanze, ad una produzione di zucchero di circa 7,2 milioni di tonnellate.

4. La proporzione tra il quantitativo indicato al punto 3 e il consumo umano della Comunità, stimato per la campagna 1970/71 a 6.170.000 t, è di 1,167 circa. Nell'ipotesi che le superfici seminate a barbabietole da zucchero nella Comunità restino costanti, con un aumento annuo del consumo umano dell'ordine di 100.000 tonnellate e un aumento graduale constatato per le rese in zucchero per ha, le eccedenze strutturali di zucchero per la Comunità possono essere stimate a un milione di tonnellate circa. Tale quantitativo dovrebbe essere esportato nei Paesi terzi, o, se ciò risultasse necessario e a titolo eccezionale, denaturato.

5. Tenuto conto di una restituzione necessaria per l'esportazione dell'ordine di 140 unità di conto per tonnellata, lo smercio di un'eccedenza di 1 milione di tonnellate nei paesi terzi dovrebbe comportare un'incidenza finanziaria di circa 140 milioni di unità di conto; una parte di tali oneri, pari a circa 54 milioni di unità di conto per lo zucchero prodotto nel quadro della quota massima, e a 16 milioni di unità di conto per lo zucchero prodotto al di fuori della quota massima (campagna 1970/1971), è però

sostenuta dai produttori di barbabietole e di canne da zucchero, nonché dai fabbricanti di zucchero.

6. L'on. parlamentare è certamente a conoscenza del fatto che la Commissione ritiene che la sovrapproduzione, in particolare nel settore dello zucchero, comporti oneri finanziari troppo elevati per la Comunità. Per tale motivo, in data 17 giugno 1969, essa ha proposto al Consiglio di sospendere provvisoriamente il diritto di utilizzazione totale delle quote di base. In seguito, nella sua comunicazione del novembre 1969, relativa all'equilibrio dei mercati agricoli, essa è giunta alla conclusione che mediante tale riduzione provvisoria delle quote di base e mediante una riduzione della quantità garantita per la produzione comunitaria, l'eccedenza di zucchero potrebbe essere limitata a 600.000 tonnellate circa. Infine, la Commissione ha proposto di istituire una seconda quota alla produzione, pari ad un massimo di una unità di conto per tonnellata di barbabietole da zucchero, al fine di ridurre praticamente a zero gli oneri finanziari che la Comunità deve sostenere nel settore dello zucchero.

Senza tali misure, lo scopo perseguito nel settore dello zucchero di limitare l'eccedenza a 600.000 tonnellate potrebbe essere conseguito soltanto se l'incremento del consumo fosse molto più forte e se l'aumento delle rese fosse molto meno forte di quello stimato dalla Commissione.

De conseguenza, la Commissione è del parere che l'adozione di tali proposte da parte del Consiglio possa permettere una prossima adesione della CEE all'Accordo internazionale sullo zucchero.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 126/70

dell'on. Habib-Deloncle
alla Commissione delle Comunità europee

(10 giugno 1970)

Oggetto: Aiuti a movimenti d'interesse europeo

Il bilancio della Commissione, al capitolo XIV, «Aiuti, contributi e sovvenzioni» comporta un articolo, il 141, relativo agli «aiuti a movimenti d'interesse europeo».

Può la Commissione fornire l'elenco degli enti, movimenti o altre organizzazioni che nel corso dell'esercizio 1969 hanno beneficiato di detti aiuti o sovvenzioni, e indicare l'ammontare dei fondi erogati?

Risposta

(2 agosto 1970)

L'importo preventivato per l'articolo 141 del Capitolo XIV del Bilancio permette alla Comunità europea di contribuire finanziariamente nelle spese di organizzazioni la cui azione promuove la conoscenza dell'obiettivo dell'Europa, mette in luce l'azione svolta dalle Comunità per il conseguimento di tale obiettivo e trasmette gli impulsi provenienti dagli ambienti interessati. A tali organizzazioni possono essere concesse sovvenzioni sia in ragione della loro attività generale sia a favore di manifestazioni speciali che spesso sottentrano all'azione informativa svolta dalla Comunità stessa.

L'importo totale disponibile per tali interventi nei sei paesi della Comunità e, eccezionalmente, in uno o l'altro dei paesi terzi, è di 3.150.000 FB. Nel 1969, grazie al trasferimento di residuo attivo, si disponeva di 3.465.000 FB.

Di tale somma, 2.180.000 FB sono stati devoluti al Movimento europeo per essere ripartito tra le diverse organizzazioni aderenti nei sei Stati membri della Comunità (l'Associazione internazionale, i tre Movimenti politici, i sei Consigli nazionali, il Movimento federalista europeo, l'Europa Union, la Lega europea di cooperazione economica e l'Azione europea federalista). Inoltre, il Consiglio dei Comuni d'Europa ha ricevuto una sovvenzione eccezionale di 450.000 FB

per l'esecuzione del suo programma annuo e per la preparazione dell'importante riunione degli Stati generali che si è tenuta a Londra in luglio.

Alle organizzazioni sottoindicate sono state assegnate, in ragione dell'importanza dei programmi di attività presentati alla Commissione, le seguenti somme:

Association internationale des amis de Robert Schumann	125.000 FB
Centre d'information et de documentation sur les Communautés	125.000 FB
Union paneuropéenne	80.000 FB
Federal trust for education and research	135.000 FB
A.S.B.L. Maison européenne de Val-Duchesse	120.000 FB
Association internationale des anciens des Communautés européennes	50.000 FB
Fondation européenne pour les échanges internationaux	100.000 FB
Koos-Vorrink-Instituut	70.000 FB
Sovvenzioni varie di scarso rilievo	30.000 FB.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 133/70

dell'on. Glinne
alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1970)

Oggetto: Associazione CEE — Repubblica somala

La stampa internazionale ha segnalato poco tempo fa che, contemporaneamente al governo degli Stati Uniti d'America, il governo della Repubblica federale tedesca ha sospeso l'aiuto economico e tecnico che aveva accordato alla Repubblica somala, associata alla Comunità economica europea. Varie informazioni suggeriscono che tale sospensione si fonderebbe sul fatto che delle navi battenti bandiera somala

avrebbero reso visita a dei porti del Vietnam del Nord.

È in grado la Commissione, nella misura del possibile, di far conoscere il suo pensiero su questo problema, nonché se la politica della CEE per quanto riguarda il funzionamento dell'associazione tra la CEE e la Somalia, particolarmente sotto il profilo del FES, subisca in qualche modo il contraccolpo della vertenza tedesco-somala?

Risposta*(31 luglio 1970)*

Non spetta alla Commissione confermare o infirmare le informazioni contenute nel paragrafo 1 dell'interrogazione scritta concernente i problemi che si pongono nel quadro delle relazioni bilaterali fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica somala.

Per quanto riguarda invece il quesito n. 2, la Commissione può garantire che il funzionamento dell'associazione tra la CEE e la Repubblica democratica somala, in particolare a livello degli interventi del Fondo europeo di sviluppo, non è stato in alcun modo in-

fluenzato dalla situazione menzionata al punto 1 di detta interrogazione. Da parte della Repubblica democratica somala, la procedura di ratifica della nuova Convenzione di associazione sembra seguire il suo corso normale.

Per la messa in atto di tale nuova Convenzione, è prevista per l'autunno 1970 la visita di una missione di funzionari della Commissione in Somalia incaricati di esaminare con il governo della Repubblica democratica somala il programma delle iniziative per le quali detto governo pensa di ricorrere al finanziamento del terzo Fondo europeo di sviluppo.
